



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 31/01/2020

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 23.5.2012, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 39.240,00 da rimborsare in 120 rate di € 327,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 31.10.2016, dopo il pagamento della rata n. 51.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.666,27 a titolo di commissioni non maturate, nonché la corresponsione degli interessi legali e la refusione delle spese di assistenza professionale per un ammontare pari a € 320,00. L'intermediario resiste al ricorso, affermando di aver corrisposto alla parte ricorrente in sede di conteggio estintivo l'importo di € 1.228,57, a titolo di commissioni di gestione non maturate. Chiede altresì che venga respinta la richiesta di corresponsione dei costi di attivazione non maturati poiché non sono soggetti a rimborso in quanto aventi natura *up front*. Chiede inoltre il rigetto della domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione non godute in quanto sarebbero state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Chiede infine di rigettare la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso. In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'intermediario fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, ossia € 886,87, rifiutato dal ricorrente. In via ulteriormente subordinata, chiede di decurtare



dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 1.228,57.

## DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Con riferimento agli oneri assicurativi, l'eccezione sollevata dall'intermediario (secondo cui, trattandosi nel caso di specie di un prestito assicurato dall'Inpdap, il rimborso non potrebbe che essere a carico di quest'ultimo) è priva di fondamento. Al riguardo valga ricordare, infatti, che la materia in questione è regolata, oltre che in via generale dall'art. 125-*sexies* del TUB, anche – per il particolare tipo di finanziamento che ora occupa (e con specifico riferimento all'Inpdap) – dall'art. 38 del d.P.R. 180/1950; senza che però tale previsione, che pone l'onere di rimborso in capo all'Inpdap, possa sovvertire il principio generale posto, peraltro con *lex posterior*, dal citato art. 125-*sexies* del TUB (v. Collegio di Roma decisione n. 6760 del 20.07.2016).

3. Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

4. Si ricorda che in materia è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

5. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

6. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del



consumatore, le obbligazioni restitutorie sono disciplinate dai principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

7. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

8. Occorre precisare che l'importo di spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è invece assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

9. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio *pro rata temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti della domanda, è pari a € 1.666,27, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>commissioni di attivazione</i>				1.373,40	789,71		789,71
<i>commissioni di gestione</i>				2.704,59	1.555,14	1.228,27	326,87
<i>costi di intermediazione (intermediario del credito)</i>				981,00	564,08		564,08
<b>Totale</b>							<b>1.680,65</b>

10. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

11. Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorieta' rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subjecta* materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.666,27 oltre interessi dal reclamo al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA